



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 135 DEL 17/09/2010

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 12286

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LA SOC. COOP. SOC. A. R.L. "COMETA" DI CASATENOVO PER L'ACQUISTO DI POSTI NELL'UNITA' D'OFFERTA SOCIOEDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA

L'anno duemiladieci, addì diciassette del mese di settembre alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LA SOC. COOP. SOC. A. R.L. "COMETA" DI CASATENOVO PER L'ACQUISTO DI POSTI NELL'UNITA' D'OFFERTA SOCIOEDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 11152 del 3.2.2010, esecutiva, è stato assegnato all'Ambito territoriale un contributo pari a € 479.725,00 per la realizzazione del Piano Straordinario triennale nidi, azione di acquisizione di prestazioni socioeducative presso unità d'offerta private per la prima infanzia in regolare esercizio;
- il Comune, in collaborazione con l'Ambito distrettuale di Merate, ha quantificato il fabbisogno prioritario del territorio secondo quanto disposto dall'allegato A) del d.g.r. n. 11152 del 3.2.2010

Vista l'allegata bozza di convenzione per l'acquisto di posti nelle unità d'offerta socioeducative per la prima infanzia, tra il Comune di Osnago e la Soc. Coop. Soc. a r.l. "Cometa" di Casatenovo trasmessa dall'Azienda Speciale Consortile Retesalute di Merate con nota ns. prot. n. 9842 del 28.7.2010;

Rilevato che:

- la finalità della convenzione è aumentare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 5 ed i 36 mesi, residenti nel Comune di Osnago;
- che la convenzione prevede la messa a disposizione di n. 4 posti/ bambino da parte della Soc. Coop. Soc. a r.l. "Cometa" di Casatenovo che gestisce l'asilo nido denominato "Primi Passi" con sede in Osnago piazza Dante 2, al costo concordato in essa indicato;

Ritenuto di approvare l'allegata convenzione composta da 12 articoli, che avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.7.2013;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione tra il Comune di Osnago e Soc. Coop. Soc. a r.l. "Cometa" di Casatenovo per l'acquisto di n. 4 posti nell'unità d'offerta socioeducativa per la prima infanzia, Asilo Nido Primi Passi di Osnago al costo concordato in essa indicato, trasmessa dall'Azienda Speciale Consortile Retesalute di Merate che avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.7.2013, convenzione che composta da 12 articoli viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare il Resp. del Settore 1 alla sottoscrizione della convenzione;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LA SOC. COOP. SOC. A R.L. "COMETA" DI CASATENOVO PER L'ACQUISTO DI POSTI NELL'UNITA' D'OFFERTA SOCIOEDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 17.9.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

0039 0399901718

BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIOEDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA

L'anno, il giorno del mese di, negli uffici del
Comune di OSNAGO via le RIMEMBRANZE 3.....;

TRA

Il Comune di OSNAGO..... c.f. 00556800134 p. IVA
....., nella persona del RESP. SETTORE 1 domiciliato per la carica in
OSNAGO
via le RIMEMBRANZE 3.....;

E

SOC. COOP. SOC. A R.L. "COMETA", avente sede legale a Casatenovo,
via Manzoni, n. 10, C.F./P.IVA.....02318460132.....
nella persona del suo legale rappresentante CHEZZI ILDEFONSO
..... nato a CASATENOVO il 9.11.54 (cf. GH2LFN54 509B943 J

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 11152 del 3.2.2010, esecutiva, è stato assegnato all'Ambito territoriale un contributo pari a € 479.725,00 per la realizzazione del Piano Straordinario triennale nidi, azione di acquisizione di prestazioni socio educative presso unità d'offerta private per la prima infanzia in regolare esercizio;
- che il Comune, in collaborazione con l'Ambito distrettuale di Merate, ha quantificato il fabbisogno prioritario del territorio secondo quanto disposto dall'allegato A) della d.g.r. n 11152 del 3.2.2010;
- che sono stati consultati gli Enti Gestori delle unità d'offerta private presenti sul territorio;
- che il legale rappresentante dell'unità d'offerta ASILO NIDO denominato PRIMI PASSI..... ha presentato i costi specifici dell'unità d'offerta che risultano essere pari a:
 - € 477,00 mensili per posto bambino inserito a part-time
 - € 639,00 mensili per posto bambino inserito a full-time

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il Comune di OSNAGO..... per la realizzazione del Piano regionale triennale Nidi, azione «Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nel sistema privato», acquista dalla Società Cooperativa Soc. a r.l. ...COMETA le prestazioni socio educative erogate dal nido denominato PRIMI PASSI, con sede in OSNAGO p.zza Dante 2, n. 4.. posti /bambino al costo concordato di:

- € 477,00 mensili per posto bambino inserito a part-time
- € 639,00 mensili per posto bambino inserito a full-time



Il Comune e la Società Cooperativa Soc. a r.l. ...COMETA definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'attività citata.

Art. 2 – Finalità della convenzione

Finalità della convenzione è aumentare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 5 ed i 36 mesi residenti nel Comune di ... OSNAGO.....

Art. 3 – Impegni e compiti del gestore

Il gestore si impegna a:

- mettere a disposizione del Comune n. ...4..... posti;
- accogliere i bambini, anche disabili che verranno segnalati dal Comune senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
- garantire, nell'unità d'offerta convenzionata, la presenza dei criteri di accreditamento regionali – organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20943;
- garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i bambini accolti, nel rapporto 1operatore/7bambini iscritti;
- segnalare tempestivamente al Comune e all'Ambito distrettuale di Merate il posto resosi vacante;
- collaborare con il Comune e con l'Ambito di Merate alla buona riuscita dell'azione;
- trasmettere al Comune le fatture (secondo le modalità e i tempi concordati)
- collaborare con il Comune e con l'Ambito distrettuale di Merate, secondo quanto di competenza, alle azioni previste nel Piano zonale triennale per la prima infanzia 2010/2012, con particolare riguardo all'assolvimento del debito informativo e alla rilevazione del fabbisogno di posti presso strutture per la prima infanzia.
- Altro (specificare gli eventuali altri impegni dell'ente gestore)

Art. 4 – Impegni e compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- acquistare n. ...4.. posti di nido;;
- segnalare al gestore i nominativi dei bambini da accogliere;
- determinare la retta a carico della famiglia secondo i medesimi criteri/parametri adottati per i bambini accolti nelle unità d'offerta pubbliche, o adottati *ex novo* in assenza di offerta pubblica, che sarà versata direttamente al Gestore;
- erogare, mensilmente, e previa presentazione di regolare fattura da parte del gestore, il corrispettivo del costo concordato del servizio di cui ai punti 1 e 6, detratta la quota di contributo a carico della famiglia, che sarà definita in base al regolamento comunale e versata direttamente dalla famiglia alla struttura;
- collaborare con il gestore e l'Ambito distrettuale di Merate, alla buona riuscita dell'azione, con particolare riguardo all'assolvimento del debito informativo e alla rilevazione del fabbisogno di posti presso strutture per la prima infanzia..
- altro (specificare gli eventuali altri impegni del Comune);

Art. 5 – Modifiche alla convenzione

Saranno valutati tra le parti eventuali aggiornamenti, riorientamenti, variazioni o integrazioni, compatibili con le finalità dell'azione, che si rendessero necessari in seguito ad esigenze emerse nel corso della realizzazione dell'azione. Nelle variazioni o integrazioni oggetto di modifiche tra le parti, possono rientrare il numero dei posti



acquistati dal Comune, il costo a posto e le modalità di erogazione di cui al successivo articolo.

Art. 6 – Costi e modalità di erogazione del finanziamento

Il Comune, riconosce per l'acquisto dei posti di cui al precedente articolo 1, il costo di

- €477,00..... mensili per posto bambino inserito a part – time

- €639,00..... mensili per posto bambino inserito a full – time

come indicato al punto 1..

Nel caso di frequenza secondo fasce orarie differenti da quelle previste nella presente convenzione, il costo del posto sarà parificato alla retta di frequenza, prevista per la generalità dei frequentanti la struttura per la medesima fascia.

La quota del costo complessivo per i posti acquistati a carico del Comune sarà erogata mensilmente, a fronte di presentazione di regolare fattura, nella modalità comunicata dal Comune; la partecipazione al costo da parte della famiglia è definita secondo i criteri e gli importi stabiliti dai regolamenti comunali come indicato al punto tre dell'art. 4. Dell'entità delle due quote di partecipazione (comunale e della famiglia), verrà data opportuna comunicazione alla struttura al momento dell'inserimento del bambino.

Art. 7 – Durata della convenzione

La convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.07.2013.

Art. 8 – Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso i costi ricadranno su chi ha provocato, col proprio atteggiamento, tale necessità.

Art. 9 – Responsabilità del gestore

Il gestore si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare dagli utenti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Tutte le responsabilità inerenti il servizio reso sono dunque a carico del gestore sia per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, sia per danni a persone o cose affidate in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune o a terzi.

Art. 10 – Trattamento dati personali

I soggetti firmatari:

- dichiarano di essere consapevoli che i dati che trattano nell'espletamento del servizio sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbligano a ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegnano ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto regionale 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.


Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.



Art. 12 - Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Lecco.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'cajof m', is written across the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No. 484 - - -

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

29 SET 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa